

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel Comune di Polpenazze del Garda (BS) la società cooperativa denominata VILLAGGIO VACANZE SOCIETÀ COOPERATIVA.

Art. 2 - (Durata)

La società ha la durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro e persegue lo scopo mutualistico volto a conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la società a migliori condizioni rispetto a quelle di mercato. In particolare scopo della società è lo svolgimento della propria attività nel settore turistico esclusivamente in favore dei soci e delle loro famiglie.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, alla Confcooperative - Unione Provinciale di Brescia.

Art. 4 - (Oggetto sociale)

La Cooperativa ha per oggetto l'esercizio dell'attività di servizi turistici stagionali mediante assegnazione ai propri soci di spazi all'aria aperta in modo da consentire ai soci di beneficiare di servizi turistici di ogni genere ad un costo vantaggioso rispetto a quello di mercato. A tale scopo la cooperativa potrà:

- organizzare e gestire l'utilizzo di spazi all'aria aperta nella disponibilità a qualunque titolo della società per periodi di soggiorno, nei luoghi di villeggiatura riservati ai soci e alle loro famiglie;
- svolgere direttamente od in convenzione qualunque tipo di attività ricreativa e culturale e turistica a favore dei soci e delle loro famiglie;
- edificare direttamente od acquistare da terzi beni immobili di qualunque natura, da concedere in godimento stagionale in qualunque forma ai soci ed alle loro famiglie;
- provvedere alla gestione e manutenzione degli immobili di cui al punto precedente;
- svolgere attività di assistenza e previdenza di qualunque natura a favore dei soci e delle loro famiglie;
- gestire rivendite di beni di uso comune a favore dei soci e loro famiglie.

Per stagionale si intendono mesi 9 (nove) con obbligo di chiusura di numero 3 (tre) mesi nel periodo intercorrente da novembre a marzo, con determinazione dell'organo amministrativo. Per famiglia si intende il nucleo costituito dal coniuge e parenti ed affini del socio entro il 3° grado.

La società può promuovere e realizzare qualsiasi operazione di ordine finanziario, immobiliare e mobiliare, utile o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali; può ricercare ogni forma di finanziamento disponibile, da privati, enti pubblici, Stato e Regioni. La società può procedere alla stipulazione di accordi, convenzioni e qualsiasi altro atto che sarà ritenuto utile o necessario, anche con Consorzi, altre cooperative e imprese, al fine di favorire l'utilizzo da parte dei soci dei servizi turistici; può compiere in generale tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale con esclusione di attività finanziarie nei

confronti del pubblico. La società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa la costruzione, acquisto di attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi; in particolare può prendere parte a società o ad organismi consortili e associativi intesi alla difesa ed incremento dei propri scopi sociali e può altresì collaborare con cooperative sociali, fondazioni ed enti non lucrativi in generale. La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art.2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III - SOCI

Art. 5 - (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Ciascun socio può possedere una o più quote del capitale sociale. Il valore di ciascuna quota è pari ad euro 100,00 (cento virgola zero zero) e può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea.

Possono essere ammessi come soci solo coloro che risultino essere già soci della società Villaggio Vacanze Valverde s.p.a. oppure che siano interessati a diventarlo dopo un periodo di prova, della durata massima di mesi sei, con la qualifica di socio in prova.

Per ogni quota posseduta, i soci hanno diritto, per la durata della società e nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto, all'utilizzo della piazzola indicata nel libro soci, e quindi all'utilizzo di tutti i servizi, impianti ed attrezzature, con onere del pagamento delle spese. Nel caso in cui il socio non intenda utilizzare la piazzola per una determinata annualità, potrà dare incarico alla società, con specifica richiesta che dovrà pervenire entro il 31/8 dell'anno precedente a condizione che entro la medesima data la piazzola sia lasciata libera da persone e cose, di proporla ad altri soci o a soci in prova mediante affissione di apposito avviso in bacheca; nel caso in cui nessun socio aderisca a tale proposta entro il 31/12 del medesimo anno, il titolare della piazzola dovrà comunque versare la quota di gestione per l'anno successivo.

TITOLO IV - IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 6 - (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio o socio in prova dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) - l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita, recapiti telefonici, indirizzo mail ed eventuale indirizzo PEC, nonché l'indicazione del certificato azionario della società Villaggio Vacanze Valverde S.p.A. posseduto o che intenderebbe acquisire, il quale deve anche essere allegato in copia alla domanda;
- b) - il numero di quote che intende sottoscrivere e, per ciascuna quota, il numero di piazzola che si intende occupare;
- c) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) - la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art.36 del presente statuto;
- e) - l'indicazione della qualifica prescelta, socio o socio in prova e, nel secondo caso, del periodo di durata della prova non superiore a sei mesi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda in base al presente statuto, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Con la delibera di ammissione, il Consiglio di Amministrazione assegna al nuovo socio la piazzola o, nel caso di più quote, le piazzole indicate nella domanda di ammissione. Nel caso in cui una o più piazzole tra quelle indicate nella domanda di ammissione siano assegnate ad altri soci o non siano disponibili per altra causa, il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, dovrà darne comunicazione all'interessato indicando una o più piazzole eventualmente disponibili in alternativa; entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, l'interessato dovrà indicare il numero della piazzola o delle piazzole prescelte in alternativa; in mancanza, la domanda di ammissione dovrà essere rigettata ma potrà essere riproposta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci entro 7 giorni dall'integrale versamento della quota o delle quote sociali sottoscritte dal nuovo socio.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il socio in prova, terminato il periodo di prova prestabilito, entro i successivi 7 giorni deve proporre domanda di ammissione a socio oppure riconsegnare la tessera di accesso al campeggio e lasciare la piazzola libera da persone e cose.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
 - delle spese di gestione determinate e richieste dal consiglio di amministrazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o estinzione, nonché per la perdita di qualità di socio della società Villaggio Vacanze Valverde s.p.a.

La qualità di socio in prova si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o estinzione, per il decorso del periodo di prova o per l'ammissione a socio.

Art. 9 - (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori entro sessanta giorni dalla ricezione devono comunicare al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di rigetto della domanda, il socio può ricorrere al Collegio arbitrale di cui al successivo art.36 del presente statuto. Il recesso non può essere parziale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 10 - (Esclusione)

L'esclusione del socio o del socio in prova può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge:

- a) nei confronti del socio o del socio in prova che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - b) nei confronti del socio o del socio in prova che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci che ineriscono il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trentacinque giorni per adeguarsi;
 - c) nei confronti del socio o del socio in prova che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società e nel pagamento delle spese gestionali richieste;
 - d) nei confronti del socio o del socio in prova che, in qualunque modo, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;
- Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art.36 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
- Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione dei rapporti mutualistici.

Art. 11 - (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art.36 del presente statuto.

Art. 12 - (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.17, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, 3° C. Cod. Civ.

Art. 13 - (Morte del socio)

Nel caso di morte di un socio gli eredi hanno diritto al rimborso della quota versata dal loro dante causa, nella misura e con le modalità stabilite dal precedente art.12, fatto salvo quanto segue. Gli eredi, entro sei mesi dalla morte del socio, qualora non abbiano nel frattempo richiesto la liquidazione della quota anzidetta, possono designare uno di loro perché assuma la qualità di socio e succeda nella posizione sociale del defunto con i relativi diritti ed obblighi. Il designato diventa però socio soltanto se il Consiglio di amministrazione avrà accolto la designazione. In ogni caso nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2468 5° comma del Cod. Civ. 4

Art. 14 - (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.10, lettere c) e d) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 Cod. Civ.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 15 - (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da azioni di valore minimo pari a Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società. Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge. Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Art. 16 - (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art. 6. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il socio acquirente subentra nei rapporti mutualistici dell'alienante. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione.

Art. 17 - (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dic. di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 18 (Vantaggio mutualistico e ristorni)

Il vantaggio mutualistico deriva al socio dall'acquisizione dei servizi e dall'utilizzo dei beni della cooperativa a prezzi vantaggiosi rispetto a quelli presenti sul mercato.

In aggiunta a ciò l'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il controllo contabile, se nominato.

Art. 20 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, raccomandata a mano o posta elettronica certificata nel caso in cui il socio ne sia dotato, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In alternativa la convocazione potrà effettuarsi mediante pubblicazione, effettuata almeno 15 giorni prima dell'adunanza, nel quotidiano denominato «Giornale di Brescia». In mancanza degli adempimenti delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 21 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del collegio Sindacale se nominato e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 17. L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo

senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Ai sensi dell'art. 2538 ultimo comma del codice civile il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1, 5 e 7 di cui al precedente art. 21 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata e deve contenere per esteso la deliberazione proposta. I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la data della stessa e individuato dal Consiglio di Amministrazione) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 23 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Non sono ammessi al voto i soci in prova.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un'altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di cinque altri soci aventi diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del Cod. Civ.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. I componenti del Consiglio sono scelti tra i soci della Cooperativa. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, ed eventuali consiglieri delegati, se non via ha provveduto l'Assemblea.

Art. 27 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della società. Per gli atti di straordinaria amministrazione sarà necessaria delibera dell'assemblea ordinaria dei soci. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione stabilisce per ciascun anno una previsione di spesa per l'anno successivo determinando l'ammontare delle spese di gestione a carico di ciascun socio. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'anno, ha la facoltà di deliberare un'integrazione della quota di gestione precedentemente richiesta. Il Consiglio di Amministrazione provvede a richiedere ai soci il pagamento dei corrispettivi come sopra determinati e a stabilire le date entro le quali i soci dovranno provvedere al versamento.

In caso di ritardi nei pagamenti superiori ai 30 giorni, il Consiglio di Amministrazione provvede ad inviare al socio, a mezzo fax, pec o raccomandata a/r, un sollecito di pagamento entro 30 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Consiglio di Amministrazione, senza necessità di ulteriori avvisi, ha la facoltà di inibire al socio moroso l'ulteriore accesso al Villaggio mediante la disattivazione della tessera di ingresso e di conferire incarico ad un legale per il recupero del credito.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o email da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il

segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 Cod. Civ.

Art. 30 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 33 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori

contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VI - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 34 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 35 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17, lett. b) e dell'eventuale sopraprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO VII - CONTROVERSIE

Art. 36 (Controversie)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03 salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci;
- b) le controversie insorgenti tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio ad esclusione di quelle aventi ad oggetto i crediti pecuniari della società nei confronti dei soci in relazione al pagamento delle spese di gestione e della quota associativa, per le quali sarà territorialmente competente l'autorità giudiziaria di Brescia quale foro esclusivo;
- c) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- d) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative entro quaranta giorni dalla richiesta. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine «per non più di una sola volta» ai sensi dell'art. 35, comma 2,

D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 39 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2°, del d.lgs 7 marzo 2005 n.82"

Documenti di riferimento:

Statuto della Villaggio Vacanze Valverde S.p.A.
Regolamento Interno Villaggio Vacanze Società Cooperativa
Convenzione con Comune di Polpenazze d/G del 28/02/2018
Regole di ornato per gli allestimenti

Allegato "C" all'atto N.2.383/1.469 Rep. Notaio Nicola Ariasi

Villaggio Vacanze Società Cooperativa

Via Montecanale, 1 - Loc. Bottenago
25080 Polpenazze del Garda (BS) Italia
Tel 0365 679811 - Fax 0365 676968
Email: info@villaggiovalverde-coop.it
Pec: villaggiovacanze@pec.confcooperative.it
www.villaggiovalverde-coop.it